


**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47 DEL 02/09/2013**

TAVOLA B – IL TERRITORIO APERTO



 AREA OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

- l'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento. Non sono parimenti considerati di miglioramento gli interventi obbligatori secondo le normative vigenti in materia di prevenzione incendi, difesa idrogeologica, tutela della fauna e della flora;
- le opere di miglioramento devono essere descritte in maniera esauriente e quantificate in una specifica Relazione agronomico-paesaggistica.

8 - Criteri per le recinzioni

Le recinzioni potranno essere realizzate solo per attività zootecnica brada e per proteggere le coltivazioni da danni da ungulati.

Nel caso di colture intensive per il contenimento di ungulati verrà privilegiata la realizzazione di recinzioni elettriche salvo che non venga dimostrato, attraverso specifica relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, l'impossibilità di risolvere il problema con tale soluzione.

Nel caso di attività zootecnica le recinzioni (H max ml. 1,50) oltre ad un ordine di filo spinato di completamento dovranno essere realizzate con pali in legno, filo spinato e/o rete a maglia quadra per consentire il passaggio della piccola selvaggina.

Art. 25.2.1 - Ambito AA1.a "Le aree agricole del Sottosistema Carmignano-S.Cristina-La Serra"

- 1 - Tale Ambito è individuato nelle Tavole A, B, C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 2 - In coerenza con l'Art. 17.3.4 delle norme del Piano Strutturale, in tale Ambito, oltre agli annessi ammessi nelle aree a esclusiva funzione agricola di cui all'Art. 25.2 delle presenti N.T.A., è ammessa l'installazione di serre a carattere temporaneo ai sensi dell'Art. 25.2 comma 6 d) e di serre permanenti ai sensi dell'Art. 25.2 comma 6 delle presenti N.T.A.

Art. 25.2.2 - Ambito AA1.b "Le isole agricole di Fornia e Montalgeto"

- 1 - Tale Ambito è individuato nelle Tavole B e C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 2 - Al fine di salvaguardare l'Ambito individuato come Invariante dal Piano Strutturale, la nuova edificazione è limitata agli annessi di cui all'Art. 41 comma 4 L.R. 1/2005 e disciplinati dall'Art. 25.2 comma 6 delle presenti N.T.A. nonché ai manufatti precari di cui all'Art. 41 comma 8 L.R. 1/2005 e disciplinati dall'Art. 25.2 comma 6 c) delle presenti N.T.A. previa dimostrazione dell'impossibilità di realizzarli in altre aree ad esclusiva funzione agricola non soggette a specifica tutela.

Art. 25.3 - Aree a prevalente funzione agricola (AA2)

- 1 - Sono aree classificate dal Piano Strutturale come "Aree agricole deboli contigue agli insediamenti urbani", di limitata estensione, risentono della loro collocazione in prossimità degli insediamenti.
- 2 - Il presente articolo integra e disciplina quanto stabilito dal Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 e dallo specifico Regolamento d'Attuazione Regionale (DPGR 5R/2007).
- 3 - Le aree a prevalente funzione agricola sono individuate da retinatura e sigla **AA2** nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 4 - All'interno di tali aree il Regolamento Urbanistico evidenzia l'Ambito **AA2.a** - area di sponda Rio Stella - Rio Barberoni.
- 5 - **Nuove edificazioni edifici rurali ad uso abitativo**
Come disposto dall'Art. 13.1.2 delle N.T.A. del Piano Strutturale, non sono consentite nuove edificazioni relativamente agli edifici rurali ad uso abitativo.
- 6 - **Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 4 L.R. 1/2005**
 - a) - in coerenza con l'Art. 13.1.2 comma 3 delle norme del Piano Strutturale non è ammessa la nuova edificazione di annessi ai sensi dell'Art. 41 comma 4 della L.R. 1/2005;
 - b) - l'edificazione è ammessa esclusivamente per le aziende agricole che dimostrino l'impossibilità di realizzarli in aree ad esclusiva funzione agricola non soggette a specifica tutela. In questi casi vale quanto indicato e prescritto all'Art. 25.2 comma 6 delle presenti N.T.A.